

Dino Cristanini

23 maggio 2020

**Valutazione finale
ed esame di Stato
nel secondo ciclo di
istruzione**

I PRINCIPI GENERALI COSTITUISCONO IL RIFERIMENTO DI FONDO ANCHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 1, comma 2

L'attività di valutazione svolta nell'anno scolastico 2019/2020 anche in modalità a distanza e condotta, ai fini della valutazione finale, ai sensi della presente ordinanza, trova il suo **fondamento nei principi previsti all'articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.**

I PRINCIPI GENERALI DELLA VALUTAZIONE

Decreto legislativo n. 62/2017 – art. 1

LA VALUTAZIONE

- Ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti
- Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento e al successo formativo degli studenti
- Promuove l'autovalutazione di ciascuno
- È coerente con l'offerta formativa
- È trasparente

LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA PER IL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ IN PRESENZA

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 2, comma 1

I docenti contitolari della classe e i consigli di classe aggiornano, ove necessario, le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di **rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza** imposte dalla contingenza sanitaria internazionale e individuano, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessitano di approfondimento, da conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti** di cui all'articolo 6.

LA RIMODULAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DIDATTICA

Obiettivi di apprendimento inizialmente definiti per l'a.s. 2019-2020	Contenuti inizialmente definiti per l'a.s. 2019-2020	Obiettivi di apprendimento rivisti per l'a.s. 2019-2020	Contenuti rivisti per l'a.s. 2019-2020	Obiettivi da considerare nel piano di integrazione degli apprendimenti nel 2020-2021	Contenuti da considerare nel piano di integrazione degli apprendimenti nel 2020-2021

IL PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 6, comma 2

I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe individuano [...] le **attività didattiche eventualmente non svolte** rispetto alle progettazioni di inizio anno e i **correlati obiettivi di apprendimento** e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un **piano di integrazione degli apprendimenti**.

L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 2, comma 2

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia [...] integra, ove necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell'offerta formativa e ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano triennale dell'offerta formativa.

L'INTEGRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione si possono integrare mediante il tipo di **partecipazione alle attività nel periodo della didattica a distanza** e mediante la **considerazione di difficoltà** legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche e/o alla **connettività di rete** e di **altre situazioni di origine extrascolastica** che possono aver influito negativamente sulla partecipazione alle attività e sull'apprendimento.

LA VALUTAZIONE FINALE

È espressione di una sintesi valutativa e si fonda su una pluralità di elementi: osservazioni, esiti di prove in itinere di diverse tipologie e coerenti con gli obiettivi programmati e i percorsi svolti, andamento dell'allievo nel corso dell'anno [...]

DALLE VALUTAZIONI IN ITINERE ALLA VALUTAZIONE FINALE

Le valutazioni in itinere concorrono con gli altri elementi di conoscenza raccolti a definire il voto finale.


Esiti di apprendimento verificati in itinere

Osservazioni sul processo

Impegno

Progressi negli apprendimenti

Considerazione di situazioni particolari



**Valutazione finale in
base ai criteri definiti
dal Collegio dei
docenti e delle
modalità stabilite
dall'Ordinanza
ministeriale**

LA VALUTAZIONE FINALE NELLE CLASSI NON TERMINALI NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 4, commi 3 e 4

Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe successiva **in deroga alle disposizioni** di cui all'articolo 4, commi 5 (*votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto*) e 6 (*sospensione del giudizio nel caso di non conseguimento della sufficienza in una o più discipline*), e all'articolo 14, comma 7 (*frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato*) del Regolamento (DPR n.122/2009).

I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.

LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI CON BES NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 5

Alunni con disabilità certificata ex legge n. 104/1992: riferimento al piano educativo individualizzato (PEI) adattato al periodo dell'emergenza.

Alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ex legge n.170/2010: riferimento al piano didattico personalizzato (PDP).

Alunni con bisogni educativi speciali non certificati, destinatari di specifico piano didattico personalizzato: idem.

LA VALUTAZIONE FINALE NELLE CLASSI NON TERMINALI NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 4, commi 6 e 7

Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 4, comma 5

Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 6 comma 1

Per gli alunni ammessi alla classe successiva tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, in **presenza di valutazioni inferiori a sei decimi**, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2 del Decreto legislativo i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe predispongono un **piano di apprendimento individualizzato** in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, **gli obiettivi di apprendimento da conseguire**, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché **specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento**.

Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

LA VALUTAZIONE FINALE NELLE CLASSI NON TERMINALI NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 3, comma 2

In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.

L'esito della valutazione è reso pubblico, riportando all'albo dell'istituto sede d'esame il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell'ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura "ammesso".

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI E I PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 6 comma 3

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto legge, le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato, costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.

Art. 6 comma 4

Le attività di cui al comma 3 integrano, ove necessario, il primo periodo didattico trimestre o quadrimestre) e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.

I PIANI DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATI E I PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 6 comma 5

Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al presente articolo (PIA e PAI) sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

Art. 6 comma 6

Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

EFFETTI DELLA VALUTAZIONE FINALE SUL PUNTEGGIO D' ESAME

Determina il credito scolastico.

L'eventuale attribuzione punteggio integrativo del punteggio finale si basa sulla considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento.

Una delle condizioni per l'eventuale attribuzione della lode è di aver conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe.

L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO NELL'A.S. 2019-2020

Classi terza e quarta dell'anno in corso

O.M 16 maggio 2020, n. 11 - *Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti*

Art. 4, comma 4

Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo n. 62/2017.

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo n. 62/2017 corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all'articolo 6, comma 1.

La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.

LE TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER IL PUNTEGGIO FINALE DELL'A.S. 2019-2020

Classi terza e quarta degli anni precedenti

Allegato A

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Credito conseguito	Credito convertito ai sensi dell'allegato A al D. Lgs. 62/2017	Nuovo credito attribuito per la classe terza
3	7	11
4	8	12
5	9	14
6	10	15
7	11	17
8	12	18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito	Nuovo credito attribuito per la classe quarta
8	12
9	14
10	15
11	17
12	18
13	20

LA TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO PER L'A.S. 2019-2020

Classe quinta dell'anno in corso

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all'Esame di Stato

Media dei voti	Fasce di credito classe quinta
$M < 5$	9-10
$5 \leq M < 6$	11-12
$M = 6$	13-14
$6 < M \leq 7$	15-16
$7 < M \leq 8$	17-18
$8 < M \leq 9$	19-20
$9 < M \leq 10$	21-22

L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 3, commi 1 e 3

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie [...]

È confermata la possibilità di abbreviazione per merito.

Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 11, commi 1 e 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, dell'Ordinanza commissioni (O.M. N. 197/2020), le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, costituite ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.

I commissari sono designati dai competenti consigli di classe secondo le disposizioni dell'articolo 5 dell'Ordinanza commissioni.

Criteri da rispettare: rispetto dell'equilibrio tra le discipline; assicurazione della presenza del commissario di italiano e del/dei commissario/i delle discipline che dovevano essere oggetto della seconda prova scritta.

Da vedere l'esito delle eventuali sostituzioni (cfr. O.M. n. 10/2020, art. 12)

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 9

Entro il 30 maggio 2020 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché **ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame.**

IN COSA CONSISTE L'ESAME NELL'A.S. 2019-2020

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 16, commi 1 e 2

La prova d'esame è costituita da un colloquio che ha la finalità di accertare il **conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale** dello studente.

Il candidato dimostra, nel corso del colloquio:

- a) di aver acquisito i **contenuti e i metodi propri delle singole discipline**, di essere capace di **utilizzare le conoscenze acquisite** e di **metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale**, utilizzando anche la lingua straniera;
- b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO;
- c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di "Cittadinanza e Costituzione" declinate dal consiglio di classe.

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL COLLOQUIO

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 17, comma 1

- a) **Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta nel D.M. n. 28/2020**
- b) **Discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno**
- c) **Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione**
- d) **Esposizione da parte del candidato dell'esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi**
- e) **Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a "Cittadinanza e Costituzione".**

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Tabella B allegata a O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

- **Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo.**
- **Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro.**
- **Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti.**
- **Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera.**
- **Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali.**

LA GRIGLIA NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

**Tabella B allegata a
O.M 16 maggio 2020, n.
10 - Ordinanza
concernente gli esami di
Stato nel secondo ciclo
di istruzione per l'anno
scolastico 2019/2020.**

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curriculum, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	1-2	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	3-5	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	6-7	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	8-9	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	10	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	1-2	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	3-5	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	6-7	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	8-9	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	10	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	1-2	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	3-5	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	6-7	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	8-9	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	10	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	1	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	2	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	4	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	5	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	1	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	2	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	3	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	4	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	5	

DISCIPLINARITÀ E PLURIDISCIPLINARITÀ

Le indicazioni metodologiche e operative ai gruppi di lavoro incaricati della definizione dei Quadri di riferimento

Il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei risultati di apprendimento delle Linee Guida **non richiede un approccio di tipo additivo**, tra discipline che non interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia didattica e il proprio assetto programmatico.

È invece **necessario muoversi in una dimensione più ampia**, che implica un'interazione nei percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di impostazione programmatoria e che impostano il loro itinerario curricolare facendo leva, appunto, sui nodi tematici pluridisciplinari.

IL PUNTEGGIO FINALE

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 23, commi 1-4

Ciascuna sottocommissione si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui.

A ciascun candidato è assegnato un punteggio finale complessivo in centesimi, risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio (max 40) e dei punti acquisiti per il credito scolastico (max60).

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.

Fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione, in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare, può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, «in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge n. 22/2020, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti».

L'EVENTUALE LODE

O.M 16 maggio 2020, n. 10 - *Ordinanza concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019/2020.*

Art. 23, comma 5

La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode, in base ai criteri stabiliti nella riunione preliminare, a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione, a condizione che:

- a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;**
- b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.**

LE CONDIZIONI MATERIALI DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Sono sedi dell'esame per i candidati interni gli istituti statali e gli istituti paritari da essi frequentati (art. 5, comma 1, O.M. 10/2020).

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e condivise con le OO.SS. (art. 31, comma 2, O.M. 10/2020).

Per ora v. Documento per gli esami di Stato del CTS-Comitato Tecnico Scientifico del 15 maggio 2020, Protocollo d'intesa con le OO.SS. del 19 maggio 2020, Convenzione Ministero Istruzione-Croce Rossa Italiana del 12 maggio 2020.

Nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, [...] i lavori delle commissioni e le prove d'esame potranno svolgersi in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona (art. 26, comma 1, O.M. 10/2020).

CASI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Candidati con disabilità, qualora l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione (art. 19, comma 2, O.M. 10/2020)

Candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame (art. 7 O.M. 10/2020)

Sezioni carcerarie, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza (art. 7 O.M. 10/2020)

CASI PARTICOLARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

Nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona
(art. 26, comma 1, lett. c, O.M. 10/2020)